PORTANTE IL RIORDINAMENTO DELLE REGIE AVVOCATURE ERARIALI

Art. 15

Gli attuali sostituti procuratori erariali, laureati in giurisprudenza, saranno ammessi nel biennio successivo all'approvazione della presente legge ad un esame teorico-pratico, per comprovare la loro idonita' all'ufficio di sostituto avvocato erariale. Coloro che riporteranno almeno sette decimi in ciascuna materia di esame, concorreranno ad un terzo dei posti di sostituto avvocato erariale di 2ª classe, alternativamente con i sostituti avvocati erariali aggiunti.

Gli attuali praticanti delle avvocature erariali potranno esporsi ai concorsi di esame teorico-pratico, di cui all'art. 7, senza che ne siano impediti da limite di eta'.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Versione in vigore dal 4 agosto 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento delle regie avvocature erariali
Estremi	Legge 14 luglio 1907, n. 485
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-delle-regie-avvocature-erariali/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it